

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 luglio 2005, Leonardo Padrin, in qualità di elettore e candidato, partecipante alla consultazione elettorale del 3 e 4 aprile 2005 per l'elezione dei membri del Consiglio Regionale del Veneto, premesso che era risultato eletto anche Andrea Astolfi il quale, all'epoca della candidatura e della consultazione, rivestiva la carica di amministratore della società Veneto Acque s.p.a., interamente parteci-



pata dalla Regione Veneto, con conseguente ineleggibilità ai sensi dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, nonostante le dimissioni rassegnate solo ad elezione avvenuta, chiedeva al Tribunale di Venezia che fosse dichiarata l'ineleggibilità dell'Astolfi alla carica di consigliere regionale o la sua decadenza dalla medesima carica laddove nelle more fosse intervenuta la convalida da parte del Consiglio Regionale.

L'Astolfi si costituiva opponendosi alla domanda e formulando diverse eccezioni.

Interveniva volontariamente in giudizio, nella qualità di elettore, Stefano Ferro avvalendosi dell'azione popolare di cui all'art. 19 della legge n. 108 del 1968 ed associandosi alle difese dell'Astolfi.

Con sentenza del 2 novembre 2005 il Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso e, accertata l'ineleggibilità dell'Astolfi, lo dichiarava decaduto dalla carica di consigliere comunale.

Con sentenza depositata il 2 marzo 2006, la Corte d'appello di Venezia, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Stefano Ferro e rigettava quello proposto da Andrea Astolfi, condannando entrambi, in solido alla rifusione delle spese del grado di giudizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AB'.



Osservava la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede:

a) che doveva escludersi che la sentenza impugnata fosse affetta da nullità, avendo il Tribunale letto il dispositivo in un'udienza che non era stata diversa da quella in cui le parti aveva discusso la causa;

b) che la disciplina statale dell'ineleggibilità contenuta nell'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981 non era stata implicitamente abrogata dalla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost., non avendo la Regione Veneto ancora emanato le norme di dettaglio;

c) che per i candidati eletti nel c.d. listino del Presidente il meccanismo elettorale non incide sulla ricorrenza dell'ipotesi di ineleggibilità, poiché anche loro partecipano alla campagna elettorale.

Avverso la decisione della Corte d'appello Andrea Astolfi proponeva un primo ricorso per cassazione, depositato il 16 marzo 2006 (N.R.G. 7528/06), ed un secondo ricorso, di analogo contenuto, con la specificazione dei quesiti di diritto sottoposti alla Corte, depositato il 29 marzo 2006 (N.R.G. 8899/06).

L'Astolfi ha depositato una memoria illustrativa ed ha presentato note di udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c..



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi dell'Astolfi, di contenuto analogo, devono essere riuniti, essendo diretti contro la medesima sentenza.

2. Nei confronti del primo ricorso (N.R.G. 7528/06) il controricorrente ha sollevato un'eccezione di inammissibilità per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ed entrato in vigore il 2 marzo 2006, data di deposito della sentenza impugnata in questa sede.

Replica l'Astolfi che il D.Lgs. n. 40/2006 sarebbe palesemente incostituzionale per violazione della delega, essendo il termine semestrale previsto dall'art. 1.2 della legge n. 80 del 2005 (pubblicata sulla GU il 14 maggio 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo) scaduto il 15 novembre 2005, mentre la delibera legislativa da parte del Consiglio dei Ministri venne adottata nella riunione del 22 dicembre 2005.

3. Il primo ricorso (N.R.G. 7528/06), il quale contiene motivi di impugnazione ex art. 360, nn. 1, 3 e 4, è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto prescritta, a pena di inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 40/2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006 ed

MB



applicabile nella specie, essendo la sentenza impugnata stata depositata in tale ultima data.

La questione di costituzionalità prospettata dall'Astolfi è manifestamente infondata. E' vero che l'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005 n. 80 prevedeva un termine semestrale per l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo, ma era anche prevista l'eventualità di una proroga di centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o successivamente.

Nella specie, deve tenersi conto della proroga perché lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato il 5 settembre 2005 ed alla Camera dei Deputati il 12 settembre 2005 (i rispettivi pareri sono stati espressi l'8 novembre 2005 ed il 22 novembre 2005, come si ricava dal preambolo del D.Lgs. 40/2006), sicché il suddetto termine di sessanta giorni era venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005).

A handwritten signature, possibly 'MB', written in black ink on the right side of the page.



4. In relazione al secondo ricorso (N.R.G. 8899/06) eccepisce il controricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 11 novembre 1994 n. 9409, Cass. Cass. 10 febbraio 2005 n. 2704), che esso sarebbe inammissibile perché integrativo del primo e non indicato espressamente come sostitutivo del precedente.

5. Ritiene invece il Collegio che il secondo ricorso può essere considerato sostitutivo del primo, avendo il ricorrente affermato (pag. 3) di aver provveduto, per quanto di ragione, "a proporre nuovo ed autonomo ricorso".

6. Con il secondo mezzo di impugnazione, che ha carattere pregiudiziale, essendo attinente alla giurisdizione, il ricorrente pone alla Corte i seguenti quesiti di diritto, con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c.:

A) se l'avere il ricorrente Padrin proposto, in data 20 ottobre 2006, un secondo ricorso ex art. 82 del DPR 570/1960, avanti al Tribunale elettorale di Venezia, contro l'atto di convalida del 21 settembre, costringa a considerare il presente ricorso del 19 luglio proposto contro l'operazione elettorale della sua collocazione nell'elenco dei candidati votati;



B) se la giurisdizione su tale controversia spettasse al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 83/11 del medesimo DPR 570/ 1960 e smi;

C) se la sentenza gravata non debba essere annullata senza rinvio in considerazione del fatto che, fermo che difetta l'adita giurisdizione dell'AGO, il giudizio non potrebbe in nessun caso essere rimesso avanti al giudice ad *quem* (TAR), perché alla data del ricorso (19 luglio) il termine d'impugnativa del verbale dell'Ufficio Circostrizionale Centrale (dell'8 maggio) era già abbondantemente scaduto e l'atto divenuto inoppugnabile.

7. Il motivo non è fondato.

In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità (Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8469, Cass. Sez. Un. 22 gennaio 2002 n. 717, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 1999 n. 1).

La giurisdizione deve essere verificata in relazione all'oggetto della presente controversia, quale risulta dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, con il quale il Padrin aveva chiesto "accertarsi e

MB



dichiararsi l'ineleggibilità del Dr. Andrea Astolfi (...) alla carica di Consigliere del Consiglio Regionale del Veneto e/o dichiararsi la decadenza dello stesso dalla predetta carica, ove il medesimo abbia nelle more visto convalidata la sua nomina". In particolare, il ricorrente aveva indicato come cause di ineleggibilità quelle previste da punti 10 ed 11 dell'art. 2, comma 1, della legge n. 154 del 1981, denunciando anche la violazione del secondo comma del medesimo articolo, perché le dimissioni dell'Astolfi (dalla carica di amministratore della società Veneto Acque s.p.a., interamente partecipata dalla Regione Veneto) erano state presentate non solo dopo la presentazione della candidatura, ma addirittura dopo l'elezione.

Il giudice di primo grado ha accertato l'esistenza della causa di ineleggibilità a consigliere comunale prevista dall'art. 2 n. 10 della legge 154/1981 (per la qualità dell'Astolfi di componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla Regione) e lo ha dichiarato decaduto dalla carica, essendo nel frattempo intervenuta la convalida dell'elezione. Il Tribunale ha osservato, tra l'altro, che, essendovi piena alternatività tra l'azione di impugnazione della delibera di convalida dell'elezione e l'azione popolare di contestazione dell'eleggibilità, legittimamente il

MS



Padrin aveva svolto l'azione popolare per l'ineleggibilità indipendentemente dall'esistenza e dall'impugnazione della delibera di convalida dell'elezione dell'Astolfi.

Poiché la questione posta al Tribunale ed oggetto delle successive fasi di impugnazione attiene all'ineleggibilità/decadenza dell'Astolfi e non alle operazioni elettorali, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria, in applicazione dei principi sopra enunciati. Sulla cognizione della questione di ineleggibilità/decadenza non influisce l'art. 2 della legge 2 luglio 2004 n. 163, contenente disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, non avendo la Regione Veneto provveduto ad emanare una legge regionale nella specifica materia, che potesse sostituire la vigente disciplina statale (sul punto vedi le considerazioni esposte a proposito dell'esame del terzo motivo di ricorso).

Nessun rilievo, ai fini di cui trattasi, assume il diverso ricorso successivamente proposto il 20 ottobre 2006 dal Padrin davanti al Tribunale di Venezia, dovendo la giurisdizione verificarsi con riferimento all'atto introduttivo della presente causa.

A handwritten signature, possibly 'AB', written in black ink on the right side of the page.



La ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria comporta l'assorbimento dei quesiti sub B e C.

8. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta la nullità del procedimento di primo e di secondo grado, nonché la nullità della sentenza di primo grado ponendo alla Corte i seguenti quesiti di diritto, con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.:

A) se (a) l'aver trattato il ricorso elettorale in camera di consiglio (ambedue i gradi); (b) senza (per il solo primo grado) darne lettura del dispositivo nella stessa udienza ma in una successiva, ancorché nello stesso giorno, costituisca violazione (1) dell'art. 128 c.p.c. (in relazione alla specialità del rito elettorale che si esaurisce in unica udienza); (2) dell'art. 82 del TU 570/1960; (3) dell'art. 6 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo); conseguentemente dichiarare la nullità delle due udienze e delle due sentenze che le hanno seguite;

B) se tali violazioni del rito integrino lesione del diritto del cittadino al giusto processo, tale dovendosi ritenere quello specificamente (e nella specialità del rito come nel caso) regolato dalla legge;

C) se conseguentemente la causa debba essere rimessa al primo giudice per la statuizione sul piano processuale sul ricorso del Padrin.

MB



9. Il motivo non merita accoglimento.

In base al citato art. 82 (comma 5), all'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti, se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

-- Per quanto riguarda la dedotta nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per essere stato trattato il ricorso in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica, la questione è inammissibile non risultando che essa abbia formato oggetto di gravame. Tale questione non è stata esaminata dalla Corte d'appello (che a pag. 8 della sentenza impugnata ha invece preso in considerazione la diversa questione sollevata con i motivi di appello dall'Astolfi, che aveva eccepito la nullità della sentenza impugnata per avere il Tribunale letto il dispositivo non immediatamente all'esito della discussione orale ma, sia pure nella stessa giornata, dopo la trattazione di altre cause) e l'attuale ricorrente non ha censurato la decisione di secondo grado per omesso esame della questione stessa.

AB



-- Per quanto riguarda il procedimento seguito nel giudizio di secondo grado, il ricorrente ha prodotto, insieme con il ricorso per cassazione, quale documento volto a dimostrare la nullità della sentenza impugnata, copia di uno statino della Corte d'appello di Venezia, da cui risulta la fissazione della trattazione del ricorso con il rito camerale all'udienza del 16 febbraio 2006.

Questa Corte ha già affermato che l'art. 360, numero 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Pertanto, l'erronea adozione del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello ordinario di cognizione da parte del giudice di merito non può comportare la cassazione della decisione impugnata qualora il ricorrente non deduca sotto quali profili l'adozione del rito camerale abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa (Cass. 22 luglio 2004 n. 13662; vedi anche Cass. 28 agosto 2002 n. 12594, Cass. 13 gennaio 1996 n. 221).



Nella specie, il ricorrente ha osservato che l'udienza camerale è l'esatto opposto dell'udienza pubblica ed ha aggiunto che a qualificare quest'ultima è non tanto la presenza di fatto di spettatori terzi, ma solo la potenzialità di essa (presenza virtuale).

Ora, in mancanza di una doglianza riguardante la specifica lesione del diritto di difesa dell'Astolfi che sarebbe derivata dall'adozione, dinanzi alla Corte d'appello, del rito camerale anziché di quello in pubblica udienza, e in particolare dall'assenza virtuale di spettatori terzi, deve escludersi che sussista per tale ragione la denunciata nullità del procedimento di secondo grado. In ordine all'effettivo esercizio, nel caso in esame, del diritto di difesa, è il caso di sottolineare che, come si può ricavare dal provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha pronunciato il dispositivo previa discussione delle parti ed ha deciso le questioni ad essa sottoposte con sentenza, e cioè con un provvedimento, pienamente motivato e soggetto a pubblicazione, che offre il massimo delle garanzie previste dall'ordinamento.

Non si ravvisa, pertanto la violazione delle disposizioni richiamate dal ricorrente e del diritto del cittadino ad un giusto processo.

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'M' or 'N', written in black ink on the right side of the page.



-- Per quanto riguarda la lettura del dispositivo in primo grado, la Corte d'appello ha rilevato che era pacifico che il Tribunale avesse letto il dispositivo in udienza ed ha osservato che appariva palesemente pretestuoso individuare nella lettura, avvenuta dopo l'intervallo costituito dalla discussione e deliberazione di altre cause, una sorta di udienza diversa da quella ove le parti hanno discusso la causa e questo per il fatto che il verbale risulta sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere sia all'esito della discussione che della lettura del dispositivo. La sentenza impugnata ha inoltre sottolineato che è consolidato in giurisprudenza il principio che una siffatta modalità (intervallo tra la discussione e la lettura in conseguenza della trattazione di altre cause) non configura un'ipotesi di nullità (Cass. 7830/95 e 12061/95), nemmeno quando la lettura avvenga ad un'udienza diversa (Cass. 5877/04).

La decisione della Corte d'appello appare corretta.

Dalla copia in atti del verbale del 2 novembre 2005 - direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato e dell'oggetto della controversia - si ricava che: a) dopo la precisazione delle conclusioni da parte degli avvocati e del pubblico ministero, il Tribunale si era ritirato in ca-



mera di consiglio alle ore 15,48; b) che, successivamente, alle ore 17,41 , il Tribunale ha dato lettura del dispositivo della sentenza; c) che le firme del Presidente e del Cancelliere sono state apposte, sullo stesso foglio, sia dopo il ritiro del Tribunale in camera di consiglio che dopo la lettura del dispositivo.

In tale situazione, deve ritenersi che sia stata rispettata la prescrizione del citato art. 82, comma 5, concernente la lettura del dispositivo, mentre non possono condividersi le doglianze del ricorrente, secondo cui il dispositivo non era stato letto alla presenza (effettiva o virtuale) delle parti, atteso che queste ultime avrebbero potuto attendere che il Collegio terminasse la camera di consiglio.

Quanto alle affermazioni del ricorrente, secondo cui la cancellazione della parola "riserva" (dopo l'espressione "il Tribunale si") e l'aggiunta "ritiri in camera di consiglio" costituirebbero falsità civile, di cui egli dichiara di avanzare formale riserva di denuncia con querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. , di esse non può tenersi conto in questa sede, dovendosi fare esclusivo riferimento al tenore letterale del richiamato verbale.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme di diritto regolatrici della fatti-



specie, ponendo alla Corte i seguenti quesiti di diritto, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.:

A) se l'avere la legge statale 165/2004, espressamente dichiarata di principio (attuativa dell'art. 122 Cost. novellata), introdotto uno specifico limite dell'eleggibilità degli amministratori di società regionali, abbia agito, modificandola, sulla disposizione dell'art. 2.10 della L. 154/1981;

B) se, conseguentemente, (a) essendo venuto meno l'automatismo escludente della legge del 1981 e (b) non essendo stata nemmeno adottata (non pur provata) alcuna circostanza suscettibile di violare il nuovo limite dell'eleggibilità introdotto per le elezioni regionali dalla legge del 2004, la domanda non dovesse essere puramente e semplicemente respinta;

C) se, infine, la specialità della collocazione elettorale del Dott. Astolfi, inserito nel "listino" del presidente risultato vincitore e non in una normale lista in cui i candidati potevano essere scelti con preferenza individuale, non fosse di per sé inidonea a creare qualsiasi turbativa della posizione comparativa dei concorrenti alle elezioni *de quibus*, per cui tale speciale posizione dell'Astolfi non ne escluda l'ineleggibilità.

11. Il motivo non è fondato.



Che le Regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica è previsto dall'art. 122, comma 1, Cost. e ribadito dalla legge statale 2 luglio 2004 n. 165, contenente disposizione di attuazione della citata disposizione costituzionale. Quest'ultima legge, all'art. 2 lett. a), indica, tra i suddetti principi fondamentali, la sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che, essendo l'art. 2 lett. a) citato intervenuto direttamente sull'art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981, il Padrin non avrebbe potuto invocare il mero automatismo della legge del 1981, ma avrebbe dovuto dimostrare che la carica societaria dell'Astolfi fosse idonea a ledere i parametri indicati dalla novella del 2004.

Aggiunge il ricorrente che l'automatismo escludente dell'art. 2, n. 10, legge 154/1980 andava escluso, non foss'altro in applicazione dell'inciso "anche in rela-



zione a peculiari situazioni delle Regioni" (contenuto nel citato art. 2, lett. a, della legge 165/2004), in relazione alla candidatura (ed all'elezione) dell'Astolfi in quanto compreso nel "listino del presidente", legato ad un meccanicismo elettivo privo di rilevanza esterna. Poiché quel Presidente aveva vinto, l'Astolfi (facente parte dei candidati eletti con metodo maggioritario per essere iscritti in quel listino) si era trovato eletto, pur senz'aver fatto nessuna campagna elettorale diretta (se non all'ombra assorbente del Presidente).

Osserva il Collegio che l'art. 2 della legge 165 del 2004 non può essere applicato nella specie, essendo diretto a regolare l'attività legislativa regionale in materia di ineleggibilità e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge statale. Non avendo la Regione Veneto provveduto ad emanare una legge regionale nella specifica materia, che potesse sostituire la disciplina statale esistente in materia di ineleggibilità, correttamente la Corte d'appello ha applicato la normativa contenuta nell'art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981, secondo cui non sono eleggibili a consigliere regionale i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MS'.



La circostanza che l'Astolfi sia stato eletto nel c.d. listino del Presidente, non esclude l'ipotesi di ineleggibilità in questione, poiché, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, il candidato nel listino partecipa alla campagna elettorale.

12. Il primo ricorso (N.R.G. 7528/06) deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il secondo (N.R.G. 8899/06) deve essere rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto:

- La controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale della Regione Veneto ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore di una società interamente partecipata dalla medesima Regione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

- Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e dell'art. 2 della legge 2 luglio 2004 n. 165, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2 n. 10 della legge 23 aprile 1981 n.



154, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel c.d. listino del Presidente (art. 1 legge 23 febbraio 1995 n. 43);

- In una controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica, l'adozione nel giudizio di secondo grado, anziché del procedimento in udienza pubblica, di un procedimento in camera di consiglio in cui sia stata effettuata la discussione delle parti, sia stato pronunciato il dispositivo in udienza e sia stata emessa una decisione in forma di sentenza non può comportare la nullità della sentenza in assenza della deduzione dello specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso N.R.G. 7528/06 e rigetta il ricorso N.R.G. 8899/06, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000 per



onorari ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2006.

Il Cons. est.

Massimo Bonomo
Massimo Bonomo

Il Presidente

Vincenzo Carbone
Vincenzo Carbone

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **25 LUG. 2006**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista